

Niente concorso formale tra bancarotta fraudolenta e impropria per dolo

Possibile il concorso materiale se, oltre ad azioni riconducibili alla bancarotta ex art. 216 L. fall., vi sono stati autonomi comportamenti dolosi

/ Stefano COMELLINI

Con la sentenza n. 533 depositata ieri, la Cassazione ha ribadito che non è ravvisabile il concorso formale tra il reato di bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 comma 1 L. fall.) e quello di bancarotta impropria per dolo e operazioni dolose (art. 223 comma 2 n. 2), risultando quest'ultimo **assorbito nella prima** fattispecie quando la condotta dolosamente diretta a causare il fallimento coincida con quella già prevista dalla stessa.

L'art. 223 comma 2 n. 2 L. fall. (vera e propria norma di chiusura del sistema penalfallimentare) sanziona i soggetti della bancarotta impropria che "hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società". Si tratta, pertanto, di una fattispecie "**a causalità aperta**", integrabile con le condotte più varie, che non richiede la contemporanea presenza degli elementi costitutivi di altri reati.

Il principio espresso dalla Suprema Corte deriva così dalla considerazione che non è concepibile la realizzazione di un reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale o documentale, che non si accompagni alla **volontà deliberata** o, quantomeno, all'accettazione del rischio che la condotta costituisca causa, unica o concorrente, del fallimento, elemento costitutivo del reato, posto che in tale atteggiamento psicologico si concreta anche l'elemento soggettivo della bancarotta impropria (cfr. Cass. n. 35066/2007).

Per la sentenza in commento, le due fattispecie hanno **ambiti diversi**: la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; la bancarotta impropria di cui all' art. 223 comma 2 n. 2 concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività – né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio

sociale da operarsi tramite le scritture contabili – ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento.

Comportamenti dolosi causa del fallimento

Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, **possibile** il **concorso materiale** qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 L. Fall., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali – concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della società – siano stati causa del fallimento (così già Cass. n. [24051/2014](#), n. [19460/2016](#)).

In effetti, si sono ricondotte alla fattispecie in esame: il protratto, esteso e **sistematico inadempimento** delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società (Cass. n. [47621/2014](#)); l'emissione di fatture per operazioni inesistenti nel quadro di attività riconducibili al sistema delle "truffe intracomunitarie dell'IVA", o anche "truffe carosello" (Cass. n. [41055/2014](#)); la vendita a prezzo di mercato di un bene immobile costituente l'unico ramo d'azienda di una società che, pur se seguita dall'effettivo conseguimento del corrispettivo, aveva tuttavia privato l'impresa della possibilità di svolgere l'attività per cui era stata costituita (Cass. n. [40998/2014](#)).

Nel caso di specie, la Suprema Corte, nell'accogliere sul punto il ricorso, ha rilevato come, nella sentenza impugnata, non risultasse comprensibile se la bancarotta impropria per operazioni dolose fosse stata configurata – erroneamente – dai giudici di appello solo per l'accertata consumazione dei reati di bancarotta patrimoniale e documentale; ovvero, se fossero state considerate **ulteriori e diverse condotte** illecite degli imputati, peraltro non rinvenibili nei capi di contestazione e, come tali, non valutabili ai fini della decisione.